CAMERA DEI DEPUTATI N. 3385

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINOCCHIARO, MAURA COSSUTTA, BOATO

Concessione di indulto

Presentata il 14 novembre 2002

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di concessione di indulto si inserisce in un sistema di iniziative legislative e di controllo consistenti nella presentazione della proposta di legge in materia di istituzione di difensore civico per le persone private della libertà personale, e nell'avvenuto deposito di una mozione mirante ad ottenere dal Governo impegni concreti sulle questioni più gravi che riguardano l'esecuzione della pena detentiva ed i difetti di applicazione delle misure alternative. In questo quadro non si può non riflettere sul fatto che l'attuale sovrapopolamento degli istituti penitenziari italiani (circa 56.000 detenuti contro una capienza tollerabile di 43.000 persone, con un incremento di circa 2.000 persone nel periodo settembre 2001-settembre 2002) è la prima causa della quasi assoluta impossibilità di perseguire con successo ogni processo rieducativo (anche in ragione della strutturale carenza di personale adibito al trattamento, di strutture per il lavoro e lo studio in carcere) e, talvolta, di assicurare compiutamente diritti fondamentali e dignità umana. E questo mentre la composizione sociale della popolazione carceraria (per circa metà costituita da tossicodipendenti ed extracomunitari) rivela drammaticamente che il carcere riproduce le medesime disuguaglianze presenti nella nostra società, e ripropone dunque, con esagerata urgenza, la medesima questione sociale.

Sappiamo bene che il carcere è, per altro verso, l'epilogo della produzione di effetti del nostro sistema penale sostanziale e processuale, e sappiamo, dunque, con quale necessaria prontezza si dovrebbe agire su quel piano, come peraltro proponiamo con le nostre iniziative legislative in materia di riforma del codice penale.

In questo quadro di sistema presentiamo la proposta di legge che prevede la concessione di indulto nella misura di tre anni, per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a sei mesi e commessi entro la data del 31 dicembre 2001 (articoli 1 e 5). Restano escluse dall'applicabilità di indulto le pene per

reati particolarmente gravi e di particolare allarme sociale (articolo 3); l'indulto inoltre non è applicabile ai delinquenti professionali o abituali ed è revocato automaticamente a chi, avendone usufruito, commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più delitti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Condizioni di applicabilità dell'indulto).

- 1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive inflitte ai condannati che hanno subito, in relazione al processo che si è concluso con la irrogazione della pena della reclusione, la restrizione massima della libertà personale per un periodo non inferiore a sei mesi.
- 2. Il giudice, quando vi sia stata condanna per più reati in continuazione tra loro, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, applica l'indulto, ai sensi della presente legge, determinando la quantità di pena condonata, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

ART. 2.

(Revoca dell'indulto).

1. Il beneficio dell'indulto è revocato automaticamente se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena detentiva superiore a due anni. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei cinque anni successivi al termine di cui al periodo precedente, commette più delitti in conseguenza dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a tre anni.

ART. 3.

(Esclusioni oggettive di applicazione dell'indulto).

- 1. L'indulto non si applica alle pene irrogate in conseguenza di condanne concernenti i seguenti delitti:
- *a)* associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

- b) associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti prevista dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delitti commessi avvalendosi della condizione di cui all'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo;
- c) sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630, commi primo, secondo e terzo, del codice penale;
- d) partecipazione, a qualsiasi titolo, ad associazioni sovversive, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui agli articoli 270 e 270-bis, primo comma, del codice penale;
- *e)* riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
- f) prostituzione e pornografia minorile di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale;
- g) violenza sessuale e reati sessuali di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale;
- *h)* riciclaggio di cui all'articolo 648bis del codice penale;
- i) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale e dal codice penale militare di pace quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;
- *l)* estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- *m)* usura di cui all'articolo 644 del codice penale.

ART. 4.

(Esclusioni soggettive di applicazione dell'indulto).

1. L'indulto non si applica nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in

vigore della presente legge, siano stati dichiarati delinquenti abituali o professionali.

2. L'esclusione del beneficio non si applica se la dichiarazione di abitualità o professionalità, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata revocata o sia estinta.

Art. 5.

(Termini di efficacia).

1. L'indulto ha efficacia per i delitti commessi sino al 31 dicembre 2001.

Art. 6.

(Termini di applicazione).

1. L'indulto si applica entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

14PDI.0035230